

COMUNE DI ZENEVREDO
PROVINCIA DI PAVIA

ORDINANZA N. 5/2012

IL SINDACO

ACCERTATO, PER ESPERIENZA ORMAI STORICA, CHE UNA CONDUZIONE DEI FONDI PROSPICIENTI LE STRADE DI USO PUBBLICO NON CONFORME ALLE NORME, COSI' COME LE SCORRETTE ESECUZIONI DEI LAVORI AGRICOLI PROVOCANO INCONVENIENTI CHE VENGONO AMPLIFICATI E RESI ASSAI GRAVI DALL'INVOLUZIONE DEL TEMPO DURANTE LA STAGIONE AUTUNNO-INVERNO CON DANNI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ALL'INTEGRIITA' DEL TERRITORIO E PERICOLO DI INCONVENIENTI IGIENICI;

RITENUTO DI CONSEGUENZA OPPORTUNO DI OPERARE IN MODO DA PREVENIRE ED EVITARE IL VERIFICARSI DI TALI INCONVENIENTI, PRESCRIVENDO AI SOGGETTI INTERESSATI LE NORME COMPORTAMENTALI DA SEGUIRE, COSI' COME GLI INTERVENTI NECESSARI, CON APPOSITA ORDINANZA;

INDIVIDUATI I DESTINATARI DI TALE ORDINANZA IN COLORO CHE, A QUALSIASI TITOLO, CONDUCONO FONDI CHE CONFINANO, FRONTEGGIANDO LE STRADE DI PUBBLICO TRANSITO;

VISTO L'ART. 32 DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE;
VISTO L'ART. 38 DELLA LEGGE 142/1990;
VISTO IL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE;
VISTO IL VIGENTE REGOLAMENTO DI IGIENE E SANITA';

ORDINA

AI PROPRIETARI DEI FONDI FRONTEGGIANTI LE STRADE DI PUBBLICO TRANSITO COSI' COME A COLORO CHE CONDUCONO A QUALSIASI TITOLO TALI FONDI QUANTO SEGUE:

E' FATTO OBBLIGO DI MANTENERE LE SIEPI IN MODO TALE DA NON RESTRINGERE LE STRADE DI PUBBLICO TRANSITO E DI NON NASCONDERE LA SEGNALETICA STRADALE COMPROMETTENDO LA VISIBILITA' E LA LETTURA E TAGLIARE I RAMI CHE SI PROTENDONO OLTRE IL CONFINE STRADALE.

LE PIANTE E LE SIEPI PROSPICIENTI LE STRADE ED I PUNTI DI INTERSEZIONI DEGLI ACCESSI PRIVATI CON LE VIE PUBBLICHE DEVONO ESSERE TAGLIATI IN MODO DA GARANTIRE LA VISIBILITA'.

DEVONO ESSERE RIMOSSI SENZA INDUGIO ALBERI O RAMAGLIE CHE, ESSENDO PIANTATI NEI TERRENI LATERALI A STRADE DI PUBBLICO TRANSITO, VI SIANO CADUTI PER EFFETTO DI INTEMPERIE.

LE RIPE DEI FONDI LATERALI ALLE STRADE, SIA A MONTE CHE A VALLE DI ESSE, DOVRANNO ESSERE MANTENUTE IN MODO TALE DA IMPEDIRE CHE FRANINO SIA IL CORPO STRADALE CHE LE OPERE DI SOSTEGNO O CHE SI VERIFICHI L'INGOMBRO SULLA SEDE STRADALE ED A TALE SCOPO E' VIETATO DISSODARE TERRENI A FORTE PENDENZA O FACILI A FRANARE ED A SCORRERE SENZA AVERE PRIMA PROVVEDUTO AD EFFICACI MEZZI DI SOSTEGNO.

CHI HA DIRITTO DI CONDURRE ACQUE NEI FOSSI DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DEVE PROVVEDERE: A NON OSTACOLARE IL NATURALE DEFLUSSO DELLE ACQUE CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI OPERE.

LE ACQUE METEORICHE PRECIPITATE SUI TERRENI

SCOPERTI, CHE NON SIANO IN GRADO DI ASSORBIRE RAPIDAMENTE, DEVONO ESSERE ALLONTANATE MEDIANTE OPERE DI CONVOGLIAMENTO IDONEE FINO AD UN RECAPITO NATURALE, ATTO A RICEVERLE ANCHE NEL PERIODO DI PIENA.

LE RIVE DEI FOSSI E DEI CANALI, AL BORDO DELLE PARETI, DEVONO ESSERE MANTENUTE SGOMBRE DA DEPOSITI DI QUALSIASI GENERE E DA VEGETAZIONE ERBACEA UTILIZZANDO MEZZI MECCANICI O EVENTUALMENTE ALTRI MEZZI.

E' VIETATA LA COLTIVAZIONE DEI TERRENI (FRESATURA E VANGATURA) PER METRI 3 DAL BORDO DELLE PARETI DEI CANALI E FOSSI E DALLE SEDI STRADALI.

DAL LUME DEI FOSSI DEVE ESSERE, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO E COMUNQUE QUANTO SIA NECESSARIO, ASPORTATO IL MATERIALE FANGOSO E PUTRESCIBILE E QUANTO ALTRO POSSA DISTURBARE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE E DAR LUOGO A RISTAGNI O A FENOMENI PUTRESCIBILI, A CURA DI COLORO CHE SONO TENUTI ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI E FOSSI STESSI IN QUANTO CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DEI FONDI PROSPICIENTI LE STRADE DI PUBBLICO TRANSITO.

QUANDO CANALI O FOSSI SONO COPERTI DEVONO ESSERE DOTATI DI POZZETTI DI ISPEZIONI AGIBILI E DEVE ESSERE PREVISTA LA POSSIBILITA' DI ESPURGO.

I PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SOPRA I FOSSI E CANALI, IN PROSSIMITA' DEL CONFINE STRADALE, HANNO L'OBBLIGO DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE MISURE DI CARATTERE TECNICO IDONEE AD IMPEDIRE L'AFFLUSSO DELLE ACQUE SULLA SEDE STRADALE E OGNI CONSEGUENTE DANNO AL CORPO STRADALE E ALLE FASCE DI PERTINENZA.

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DISPORRA' LE DIMENSIONI MINIME DEI MANUFATTI DA COLLOCARE SU FOSSI E CANALI, INGIUNGENDO AI PROPRIETARI L'ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA'.

PER L'ADEGUAMENTO, GLI ONERI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DI MANUFATTI STRADALI ESISTENTI SONO A CARICO DEI PROPRIETARI.

QUALORA, PER NATURA E QUANTITA' DELLE ACQUE CONVOGLIATE NEI CORSI DI ACQUA SUPERFICIALI, DERIVINO DANNI O MOLESTIE DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO O AMBIENTALE I RESPONSABILI SARANNO PERSEGUITI A NORMA DI LEGGE.

CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA E' SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI UNA SOMMA DA € 103,29 FINO A € 516,46, OLTRE LA SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO, A PROPRIE SPESE, DELLO STATO DEI LUOGHI.

QUANDO CIRCOSTANZE DI URGENZA LO ESIGONO E IN CASO DI INOTTEMPERANZA SI PROVVEDE D'UFFICIO, ADDEBITANDO AI SOGGETTI OBBLIGATI LE RELATIVE SPESE.

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIENE TRASMESSA ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, ED ALLE FORZE DELL'ORDINE OPERATIVE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA SUA ATTUAZIONE.

ZENEVREDO, 16/05/2012

IL SINDACO
(GRAMEGNA GEOM. PIETRO)